Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 102° — Numero 158**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 28 giugno 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 843-184 841-737 855-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 24 giugno 1961, n. 510.

Modificazioni al regime fiscale degli oli di semi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1959, recante le rese in chilogrammi di olio greggio per chilogrammi 100 di semi oleosi;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di apportare alcune modifiche al regime fiscale degli oli di semi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste, per la industria e il commercio, per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati, importati dall'estero, sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire seimilacinquecento al quintale.

Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati, preparati nel territorio nazionale con l'impiego di oli di semi per i quali è stata già pagata l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine, non sono assoggettati al pagamento del tributo di cui al precedente comma.

Art. 2.

Sono soggetti alla disciplina fiscale prevista per i semi oleosi di cui al decreto-legge 30 ottobre 1952, numero 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, il lentisco e gli altri frutti oleosi diversi dall'oliva da cui si ricavano oli vegetali che si presentano allo stato fluido alla temperatura di 15°.

Gli oli vegetali liquidi ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti restano sottoposti alla disciplina fiscale stabilita dal decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219.

Art. 3.

Le tabelle *A* e *B* allegate al decreto ministeriale 27 aprile 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1959, n. 117, recanti le rese in chilogrammi di olio greggio per chilogrammi 100 di semi oleosi, rispettivamente di provenienza estera e nazionale, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto.

Il Ministro per le finanze può stabilire, con proprio decreto, le rese percentuali in olio greggio dei semi oleosi non nominati nelle tabelle annesse al presente decreto, nonchè modificare le rese già indicate nelle tabelle stesse in relazione all'eventuale variazione del contenuto in olio dei semi oleosi.

Agli effetti dell'applicazione del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, nonchè del presente decreto sono considerati « oli di semi » gli oli di semi che alla temperatura di 15° si presentano allo stato fluido.

Art. 4.

E' concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine per gli oli di semi, per gli oli di semi idrogenati, per gli oli acidi di semi nonchè per gli acidi grassi da oli di semi impiegati, sotto vigilanza continuativa della Finanza, nella fabbricazione dei seguenti prodotti:

1) resine gliceroftaliche;
2) resine epossidiche modificate;
3) oli epossidati;
4) linoleum, tele-cerate e gomma elastica artificiale (factis).

Con decreto del Ministro per le finanze potrà essere concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine per gli oli di semi, per gli oli di semi idrogenati, per gli oli acidi di semi nonchè per gli acidi grassi da oli di semi impiegati, sotto vigilanza continuativa della Finanza, nella fabbricazione di prodotti diversi da quelli indicati ai numeri 1), 2), 3) e 4), per i quali non è possibile all'importazione determinare, mediante analisi chimica, la quantità di oli di semi, di oli di semi idrogenati, di oli acidi di semi e di acidi grassi da oli di semi, in essi contenuta, da sottoporre al pagamento della sovrimposta di confine.

Il Ministero delle finanze può, all'uopo, inviare propri funzionari per eseguire sopraluoghi e accertamenti con spese a carico delle ditte interessate.

Art. 5.

Chiunque esercisce uno stabilimento per la fabbricazione dei prodotti indicati al precedente art. 4 deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per gli stabilimenti di nuovo impianto detta denuncia deve essere presentata almento venti giorni prima che sia iniziata l'attività.

La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali della fabbrica, nonchè dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

1) la denominazione della ditta e le generalità di chi la rappresenta;

2) la località dove si trova lo stabilimento;

3) le caratteristiche dell'impianto nonchè il numero ed il tipo degli apparecchi installati;

4) il ciclo di lavorazione;

5) la potenzialità giornaliera di lavorazione:

6) i locali destinati a magazzini vincolati alla Finanza per la custodia degli oli di semi, degli oli di semi idrogenati, degli oli acidi di semi e degli acidi grassi da oli di semi da impiegare nella fabbricazione dei prodotti ammessi all'agevolazione.

Entro venti giorni dal ricevimento della denuncia un ingegnere dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione procede alla verifica degli impianti e dei macchinari e può ordinare, a spese del fabbricante, le opere che ritenga necessarie per la tutela degli interessi fiscali. Qualsiasi modificazione ai locali ed agli impianti deve essere preventivamente approvata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed il fabbricante deve presentare lo schema delle modificazioni che intende apportare per aggiornare lo schema dei locali e degli impianti stessi.

Art. 6.

Gli esercenti le fabbriche di cui al precedente art. 5 debbono presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione, apposita dichiarazione di lavoro in doppio esemplare, nella quale devono essere indicati:

a) le generalità del fabbricante o di chi lo rappresenta;

b) la località in cui si trova la fabbrica;

c) il tempo continuativo oppure distinto nei vari periodi in cui si effettuerà la lavorazione;

d) la qualità e la quantità degli oli di semi, degli oli di semi idrogenati, degli oli acidi di semi e degli acidi grassi da oli di semi da porre in lavorazione;

e) gli apparecchi ed i macchinari da adoperare;

f) il ciclo di lavorazione;

g) la qualità e la quantità di prodotto da ottenere.

Gli esercenti suindicati debbono tenere aggiornato apposito registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in cui saranno annotati:

A) nella parte del carico:

1) la qualità e la quantità di oli di semi, di oli di semi idrogenati, di oli acidi di semi e di acidi grassi da oli di semi pervenuti allo stabilimento;

2) le generalità della ditta mittente;

3) gli estremi della bolletta di legittimazione.

B) nella parte dello scarico:

1) la qualità e la quantità di oli di semi, di oli di semi idrogenati, di oli acidi di semi e di acidi grassi da oli di semi effettivamente impiegati;

2) il quantitativo e la denominazione di ciascun prodotto fabbricato che fruisce dell'agevolazione.

Il funzionario preposto alla vigilanza deve redigere, per ogni lavorazione, apposito verbale attestante la quantità degli oli di semi, degli oli di semi idrogenati, degli oli acidi di semi e degli acidi grassi da oli di semi estratta dal magazzino ed impiegata nella fabbricazione dei prodotti ammessi all'agevolazione, nonchè il quantitativo di ciascun prodotto finito ottenuto.

Per la fabbricazione dei prodotti ammessi al rimborso dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine a termini del precedente art. 4 il Ministero delle finanze stabilisce le fasi di lavorazione da sorvegliare e detta le norme tecniche da seguire da parte del funzionario preposto alla vigilanza e può altresì fissare le quantità di alcuni ingredienti da impiegare nella fabbricazione dei prodotti stessi.

Le spese di vigilanza sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7.

La liquidazione del rimborso dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine previsto dallo art. 4 del presente decreto è eseguita alla fine di ciascun quadrimestre, da parte dell'Intendenza di finanza competente per territorio, alla quale gli interessati debbono presentare domanda corredata dal verbale, redatto dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, attestante la quantità di oli di semi, di oli di semi idrogenati, di oli acidi di semi, nonchè di acidi grassi da oli di semi impiegati, nel quadrimestre precedente alla domanda, nella fabbricazione dei prodotti per i quali è previsto il rimborso dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine, nonchè il quantitativo di ciascuno di detti prodotti.

Il diritto al rimborso si prescrive nel termine di due anni dalla data del verbale d'impiego degli oli di semi, degli oli di semi idrogenati, degli oli acidi di semi, nonchè degli acidi grassi da oli di semi nella fabbricazione dei prodotti agevolati, redatto dal funzionario preposto alla vigilanza della lavorazione.

Art. 8.

La circolazione degli oli di semi nonchè quella degli oli di semi idrogenati in quantità superiore a 50 chilogrammi è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di legittimazione.

La circolazione degli oli di semi denaturati per uso industriale, degli oli acidi di semi e degli acidi grassi da oli di semi nonchè delle paste di raffinazione degli stessi oli, in quantità per ciascun prodotto superiore al quintale, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di legittimazione.

La bolletta di legittimazione deve indicare:

a) le generalità e l'indirizzo del mittente e del destinatario;

b) le generalità della persona che esegue il trasporto;

c) la qualità e la quantità del prodotto;

d) il mezzo di trasporto adoperato con l'indicazione degli estremi atti ad individuarlo;

e) il giorno e l'ora di partenza nonchè la durata presumibile del trasporto;

f) l'uso al quale il prodotto è destinato.

Le bollette di legittimazione sono rilasciate, a richiesta delle ditte interessate: dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalle Dogane e dalle Sezioni di dogana, dalle Brigate o Squadre operative della Guardia di finanza, dagli addetti alla vigilanza delle fabbriche e delle raffinerie e dagli Uffici postali.

Le bollette di legittimazione per il trasporto dei prodotti di cui al primo e secondo comma estratti dalle fabbriche soggette a vigilanza continuativa o dalle raffinerie di oli di semi debbono essere rilasciate esclusivamente dagli addetti alla vigilanza.

E' esente dal vincolo della bolletta di legittimazione la circolazione degli oli di semi commestibili confezionati in quantità fino a 5 chilogrammi, nonchè quella dell'olio di ricino e degli oli di semi cotti.

Art. 9.

Gli oli di semi commestibili debbono circolare nel territorio dello Stato esclusivamente contenuti in recipienti, di qualsiasi capacità, chiusi e muniti di suggello di garanzia, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del suggello stesso.

Sui recipienti debbono risultare, con caratteri ben visibili e in lingua italiana, la denominazione della ditta confezionatrice, la quantità netta in litri o in chilogrammi dell'olio contenuto nei recipienti nonchè la dicitura « olio di semi ».

Le norme suddette non si applicano quando la merce è trasferita mediante autocisterne o cisterne ferroviarie.

Gli oli di semi commestibili, in quantità fino a 5 chilogrammi, debbono essere confezionati esclusivamente in recipienti nei quali siano contenuti litri 0,250, litri 0,500, litri 1, litri 2 e litri 5, oppure kg. 0,250, kg. 0,500, kg. 1, kg. 2 e kg. 5. Su tali recipienti debbono risultare, in caratteri indelebili, ben visibili e in lingua italiana, la denominazione della ditta confezionatrice, la quantità netta in litri o in chilogrammi dell'olio contenuto nei recipienti nonchè la dicitura « Olio di semi ».

Qualora il confezionamento degli oli di semi commestibili venga effettuato per conto di altra ditta, sui recipienti è consentito apporre la denominazione della ditta committente.

Le operazioni di confezionamento degli oli di semi commestibili sono effettuate sotto vigilanza saltuaria della Finanza. E' in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di sottoporre tali operazioni a vigilanza finanziaria continuativa con spese a carico della ditta.

Art. 10.

Chiunque esercisce stabilimenti o reparti di confezionamento di oli di semi commestibili deve presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per gli stabilimenti o reparti di nuovo impianto la denuncia suddetta deve essere presentata almeno venti giorni prima che sia iniziata l'attività.

La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali dello stabilimento e dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la denominazione della ditta e le generalità di chi la rappresenta;

b) la località in cui si trova lo stabilimento o il reparto;

c) il numero ed il tipo degli apparecchi installati;

d) i locali destinati a magazzini per la custodia dell'olio di semi commestibile.

Entro venti giorni dal ricevimento della denuncia lo Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione procede alla verifica dei macchinari e può ordinare, a spese dello esercente, le opere che ritenga necessarie per la tutela degli interessi fiscali.

Qualsiasi modificazione ai locali di fabbrica e agli apparecchi deve essere previamente approvata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e l'esercente deve presentare lo schema delle modificazioni che intende apportare per aggiornare lo schema generale della fabbrica e degli impianti stessi.

Art. 11.

Chiunque esercisce l'industria della preparazione degli oli di semi cotti o quella confezionatrice di detti oli deve farne denuncia, in doppio esemplare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per gli stabilimenti di nuovo impianto la denuncia suindicata deve essere presentata almeno venti giorni prima che sia iniziata la attività.

Ricevuta la denuncia, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, qualora lo stabilimento della ditta richiedente non sia già sottoposto a vigilanza finanziaria, dispone che la cottura dell'olio di semi crudo sia effettuata sotto la vigilanza continuativa di un funzionario dell'Ufficio tecnico stesso per accertare che l'olio sia cotto per riscaldamento per la durata di almeno due ore ad una temperatura non inferiore a 150° C.

Il movimento dell'olio di semi cotto deve essere annotato in apposito registro nel quale, dalla parte del carico, devono essere indicate le quantità di oli di semi cotto prodotto o importato dall'estero e, nella parte dello scarico, la quantità dello stesso prodotto spedito, di volta in volta, con l'indicazione dei nominativi dei singoli destinatari, nonchè gli estremi della relativa fattura di vendita.

Gli oli di semi cotti prodotti nell'interno dello Stato o importati dall'estero debbono circolare nel territorio dello Stato esclusivamente confezionati in recipienti, muniti di chiusura stabile, recanti all'esterno, in modo chiaro e visibile, le generalità della ditta produttrice, importatrice o confezionatrice, la ubicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento, la denominazione dell'olio o della miscela di oli cotti contenuti nei recipienti stessi ed il relativo peso netto.

Art. 12.

Chiunque esercisce la fabbricazione o la raffinazione di oli di semi, nonchè il confezionamento degli oli di semi commestibili deve munirsi di apposita licenza annuale da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Il diritto annuale di licenza è stabilito nelle seguenti misure:

a) lire 60.000 per le fabbriche con annesse raffinerie;

b) lire 50.000 per le raffinerie;

c) lire 30.000 per gli stabilimenti o reparti di confezionamento degli oli di semi commestibili;

d) lire 25.000 per le fabbriche attrezzate con una o più presse continue o con presse continue e idrauliche e per le fabbriche che procedono all'estrazione con solvente ovvero con solvente ed a pressione, nonchè per le fabbriche che, pur lavorando semi oleosi con impianti provvisti di sole presse idrauliche, abbiano una potenzialità giornaliera di lavorazione superiore a 200 quintali di semi;

e) lire 10.000 per le fabbriche diverse da quelle indicate alla lettera *d*).

La licenza è valevole per l'anno solare e per la sola ditta o fabbrica cui si riferisce.

Il diritto di licenza deve essere versato alla competente Sezione provinciale di tesoreria nella seconda quindicina del mese di dicembre di ciascun anno e, per gli stabilimenti di nuovo impianto oppure che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Gli esercenti fabbriche e raffinerie già muniti di licenza sono tenuti a versare la differenza tra il vecchio e il nuovo diritto di licenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

Il deposito fuori fabbrica o fuori raffineria in quantità superiore a due quintali di oli di semi, di oli di semi idrogenati, nonchè il deposito fuori fabbrica o fuori raffineria di oli di semi denaturati per uso industriale, di oli acidi di semi, di acidi grassi da oli di semi e di paste di raffinazione degli stessi oli in quantità superiore a cinque quintali, per ciascun prodotto, deve essere denunciato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico.

Gli esercenti deposito devono indicare, giornalmente, nella parte del carico, il quantitativo di prodotti immagazzinati con gli estremi della relativa bolletta di legittimazione di cui al precedente art. 8, e, nella parte dello scarico, il quantitativo dei prodotti di volta in volta ceduti a terzi con gli estremi della relativa bolletta di legittimazione di cui allo stesso art. 8.

I privati consumatori, i diretti utilizzatori nonchè gli esercenti la minuta vendita degli oli di semi commestibili sono esonerati dall'obbligo della denuncia del deposito all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e della tenuta del registro di carico e scarico.

Sono, altresì, esonerati da detti obblighi i detentori di oli di semi cotti e di olio di ricino.

Art. 14.

Qualora nella lavorazione dei semi oleosi presso le fabbriche soggette a vigilanza saltuaria l'attività di una o più presse venga interrotta per l'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla volontà del fabbricante, per un periodo di tempo non inferiore a 24 ore lavorative consecutive, può consentirsi l'accreditamento a favore della ditta interessata dell'ammontare dell'imposta corrispondente al quantitativo di semi non lavorato e per il quale è stato già assolto il tributo.

Il fabbricante deve presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione tempestiva denuncia, anche telegrafica, nella quale deve essere indicato il motivo che ha dato luogo alla sospensione della lavorazione.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone subito per i necessari controlli nonchè per il suggellamento delle presse e degli altri macchinari che, per effetto della sospensione dichiarata, restano inattivi.

L'accreditamento non può aver luogo se l'interruzione non è accertata dal personale dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e, in ogni caso, l'accreditamento stesso compete soltanto per il periodo in cui le presse e gli altri macchinari rimangono suggellati.

Art. 15.

I semi oleosi nonchè i panelli e le farine di semi oleosi contenenti il 7 per cento o più di olio, importati dall'estero o di produzione nazionale, se destinati ad usi diversi dalla disoleazione, non sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine od all'imposta di fabbricazione sull'olio da essi ricavabile.

L'importatore deve presentare alla Dogana, attraverso la quale avviene l'importazione, apposita domanda corredata da un certificato rilasciato dalla competente autorità indicante l'uso a cui i sopracennati prodotti sono destinati.

Se l'importatore è un istituto zootecnico, oppure è allevatore di bestiame, singolo o associato, il suddetto certificato deve essere rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, oppure dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, se trattasi di organismo a carattere nazionale.

Il trasporto dei semi oleosi, dei panelli e delle farine di semi oleosi contenenti il 7 per cento o più di olio, importati dall'estero e destinati ad usi diversi dalla disoleazione, dalla Dogana alle rispettive destinazioni, è soggetto al vincolo della bolletta di accompagnamento.

L'importatore dei prodotti di cui al precedente comma è obbligato alla tenuta di un registro di carico e scarico nel quale deve essere indicato:

A) nella parte del carico:

1) la qualità e la quantità dei semi, dei panelli e delle farine di semi importati;

2) gli estremi della bolletta di accompagnamento;

B) nella parte dello scarico:

1) la qualità e la quantità dei semi, dei panelli e delle farine di semi di volta in volta spediti a terzi o direttamente utilizzati;

2) le generalità della ditta destinataria;

3) gli estremi della fattura di vendita;

4) l'uso al quale i prodotti sono destinati.

Art. 16.

Chiunque detiene semi di lentisco o frutti oleosi diversi dall'oliva da cui si ricavano oli vegetali che si presentano allo stato fluido alla temperatura di 15°, deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Chi omette di presentare la denuncia suddetta o presenta denuncia inesatta è punito con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila ed è tenuto, altresì, al pagamento dell'imposta gravante sull'olio ottenibile od ottenuto dai predetti semi o frutti oleosi.

Art. 17.

Chiunque pone in circolazione i prodotti di cui al primo e secondo comma dell'art. 8 senza la bolletta di legittimazione, quando essa è obbligatoria, o con bolletta di legittimazione irregolare è punito con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

Art. 18.

Chiunque pone in circolazione oli di semi commestibili in difformità a quanto disposto dall'art. 9 del presente decreto è punito con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

La condanna comporta il ritiro della licenza per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 19.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui agli articoli 10, 11 e 13 del presente decreto o presenta denuncia inesatta è punito con la multa da lire duecentomila a lire seicentomila.

Art. 20.

Chiunque pone in circolazione oli di semi cotti non confezionati secondo le prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 11 è punito con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

La condanna comporta il ritiro della licenza per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 21.

Le disposizioni del secondo comma dell'art. 16, nonchè quelle degli articoli 17, 18, 19 e 20 del presente decreto sono adottate in deroga all'art. 24 del Codice penale e successive modificazioni.

Art. 22.

In deroga agli articoli 162 del Codice penale e 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni delle norme del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, nonchè del presente decreto, costituenti delitti punibili con la sola multa, l'Intendente di finanza, su apposita istanza, può consentire che il trasgressore effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso.

Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato, purchè effettuato prima della trasmissione del processo verbale di accertamento all'Autorità giudiziaria.

L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione del ritiro della licenza o della confisca, che vengono disposti con provvedimento dell'Intendente di finanza.

La domanda di oblazione può essere respinta avuto riguardo alla particolare gravità del fatto o alla personalità del trasgressore.

Art. 23.

Le disposizioni degli articoli 8 e 9, nonchè quelle dell'ultimo comma dell'art. 11 del presente decreto si applicano due mesi dopo la pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 24.

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le norme del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495.

Qualunque norma incompatibile con quelle del presente decreto è abrogata.

Art. 25.

Il presente decreto, salvo quanto disposto nell'art. 23, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — RUMOR — COLOMBO — PELLA — GONELLA — TAVIANI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 58. — VILLA

TABELLA *A*

Rese in kg. di olio greggio per kg. 100 di semi oleosi importati dall'estero

SEMI OLEOSI	PROVENIENZA	Estrazione in olio	
		con solvente kg.	a pressione kg.
Arachide senza guscio	Cina - U.S.A. . . .	43	41
	India	48	43
	Nigeria	45	43
	Altre provenienze dell'Africa	42	40
Canapa	diversa	28	25
Cardo	diversa	28	25
Colza	Canadà, Etiopia, India, Francia, Svezia	38	36
	Cina	39	37
Cotone con linter .	diversa	18	16
Cotone delinterato .	diversa	19	17
Girasole con guscio	diversa	27	24
Girasole senza guscio	diversa	43	41
Lino	America, Turchia, Cina, Etiopia, Iran .	36	33
	Altre provenienze dell'Africa e Medio Oriente	34	31
	India	38	35
Neuk	Etiopia	37	34
	Altre provenienze dell'Africa, India .	36	33
Papavero bianco . .	diversa	40	37
Papavero azzurro .	diversa	38	35
Pomodoro	Francia	26	24
Ricino	A.O.B., Iran	45	43
	Brasile, Congo Belga, Giava, India, Tanganica	44	42
	Etiopia	47	45
	Libia	46	44
Senape	Cina	38	35
	Altre provenienze .	33	30
Sesamo nero	Cina, Siam	46	44
Sesamo bianco e/o giallo	Africa e Medio Oriente	47	45
	Cina	49	47
Soja	Cina	16	13
	U.S.A.	17	14
Tabacco	diversa	26	23
Vinaccioli	diversa	14	11

Visto, *il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

TABELLA *B*

Rese in kg. di olio greggio per kg. 100 di semi oleosi nazionali

SEMI OLEOSI	Estrazione in olio con solvente kg.	Estrazione in olio a pressione kg.
Arachide senza guscio	43	41
Camelina	30	27
Canapa	28	25
Colza	37	35
Cotone con linter	16	14
Cotone delinterato	17	15
Germi di mais	13	10
Germi di mais da amideria	—	46
Gemma di riso	13	10
Girasole con guscio	27	24
Girasole senza guscio	41	39
Lino	34	31
Mandorle	50	48
Noci	55	53
Nocciole	55	53
Pomodoro	24	21
Ricino	45	43
Senape	30	27
Sesamo	44	42
Soja	16	12
Tabacco	32	29
Vinaccioli	13	10
Zucca	35	32

Visto, *il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 marzo 1961, n. 511.

Variante bis al piano particolareggiato n. 115 della zona compresa tra la via Portuense, via Giacomo Folchi, circonvallazione Gianicolense, la ferrovia Roma-Pisa e nuove strade di piano regolatore, approvato con decreto presidenziale 11 aprile 1951 e piano particolareggiato delle zone stralciate dal piano stesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti i regi decreti-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 13 luglio 1959 con la quale il Sindaco di Roma, in base a delibera consiliare n. 854 del 26 settembre 1958, approvata dal Ministero dell'interno in data 3 giugno 1959, ha chiesto l'approvazione della variante *bis* al piano particolareggiato n. 115 della zona compresa tra la via Portuense, via Giacomo Folchi, circonvallazione Gianicolense, la ferrovia Roma-Pisa e nuove strade di piano regolatore, approvato con decreto Presidenziale 11 aprile 1951 e del piano particolareggiato di esecuzione delle zone stralciate dal piano stesso;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti non sono state presentate osservazioni;

Considerato che il progetto presentato prevede essenzialmente:

1) lo spostamento della ubicazione della prevista Chiesa in zona già destinata a parco pubblico, con la creazione di una nuova piazza antistante la Chiesa stessa;

2) la destinazione dell'area su cui era prevista la Chiesa a costruzioni intensive con limitazioni di altezza e non più di metri 24 in relazione ad analoga limitazione prevista per l'isolato limitrofo, che viene leggermente rettificato nel suo allineamento;

3) l'abolizione della cordonata già progettata tra la nuova piazza di piano regolatore prevista in prossimità della suddetta Chiesa e la nuova strada di fondo valle, e la sua sostituzione con la strada ordinaria di metri 20 di sezione, essendo ciò risultato possibile dopo un più approfondito studio delle quote stradali;

4) la variazione del tracciato della nuova via di piano regolatore della sezione di metri 14 allo scopo di renderla più aderente alle reali condizioni altimetriche del terreno e il cambiamento di destinazione a villini comuni di una piccola zona residua prevista a villini signorili, considerato che, con uno spostamento della strada, viene sensibilmente ad aumentare la zona da destinare a villini signorili, racchiusa dalla strada stessa;

5) lo spostamento della nuova strada intersecante la via dell'Imbrecciato in modo da migliorare l'incrocio tra le due strade, evitando, altresì, la formazione di un relitto di terreno inutilizzabile ai fini edilizi, nonchè la rettifica di via dell'Imbrecciato stessa, in modo da salvare gli esistenti fabbricati, spostando il nuovo fronte stradale in maniera da interessare una striscia di terreno non edificata;

6) la modifica dei tracciati stradali in prossimità di via Vigna Iacobini, intesa principalmente ad ottenere un migliore coordinamento tra lo stato di fatto esistente e le previsioni del piano;

7) la modifica della rete stradale delle zone stralciate dall'approvazione del piano particolareggiato n. 115;

Considerato che le modifiche proposte si ritengono nel loro complesso ammissibili, in quanto intese a facilitare l'attuazione del piano e a rendere la sistemazione tecnicamente più aderente alla situazione dei luoghi;

Visto il voto n. 709 emesso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma nella adunanza del 23 luglio 1959;

Visto il decreto interministeriale n. 16171 in data 25 febbraio 1960, con il quale è stato approvato il piano finanziario, ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Considerato che per l'attuazione della variante e del piano particolareggiato di che trattasi, si ritiene congruo il termine di anni cinque decorrente dalla data del presente decreto;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvati la variante *bis* al piano particolareggiato n. 115 della zona compresa tra la via Portuense, via Giacomo Folchi, circonvallazione Gianicolense, la ferrovia Roma-Pisa e nuove strade di piano regolatore, approvato con decreto Presidenziale 11 aprile 1951 e il piano particolareggiato di esecuzione delle zone stralciate dal piano stesso.

Il progetto sarà vistato dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:5000, una planimetria in scala 1:1000, un piano parcellare in scala 1:1000, in una relazione ed in un elenco delle proprietà interessate.

Per l'attuazione della variante e del piano particolareggiato di che trattasi è fissato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 50. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 24 giugno 1961.
Proroga della gestione commissariale del comune di Pomigliano d'Arco.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 1961, è stato sciolto il Consiglio comunale di Pomigliano d'Arco e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il dott. Marcello Ricciardi, vice prefetto ispettore ff. presso la Prefettura di Napoli.

Alla scadenza del periodo di tre mesi prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di Pomigliano d'Arco è tale da richiedere che l'Amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti il commissario straordinario ha in corso l'adozione di provvedimenti amministrativi di notevole rilievo, tra i quali il perfezionamento della procedura concernente l'esecuzione di indifferibili opere pubbliche, l'espletamento di concorsi per la copertura dei posti vacanti di tecnico e ragioniere, la sistemazione degli uffici comunali sì che sarebbe sommamente pregiudizievole per gli interessi della civica Azienda non portare a definizione sotto l'attuale gestione i provvedimenti in via di attuazione.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Napoli, addì 24 giugno 1961

Il prefetto: SPASIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 marzo 1961, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Pomigliano d'Arco, e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Marcello Ricciardi, vice prefetto ispettore ff. presso questa Prefettura;

Considerato che, venendo a scadere il termine di tre mesi stabilito per la durata della gestione commissariale dal 1° comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale venga prorogata, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge, per consentire al commissario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Pomigliano d'Arco, affidata al dott. Marcello Ricciardi, con decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 1961, è prorogata a termini di legge.

Napoli, addì 24 giugno 1961

Il prefetto: SPASIANO

(3788)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 928 del 22 giugno 1961. Prezzi di conferimento del grano nazionale di produzione 1961

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 928 del 22 giugno 1961, ha adottato la seguente decisione:

PREZZI DI CONFERIMENTO
DEL GRANO NAZIONALE DI PRODUZIONE 1961

I prezzi da corrispondere ai conferenti all'ammasso per contingente del grano di raccolto 1961 vengono confermati nella misura stabilita dal provvedimento prezzi n. 858 del 10 giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 17 giugno 1960.

Vengono altresì confermate tutte le altre disposizioni contenute nello stesso citato provvedimento.

(3805)

Provvedimento n. 929 del 22 giugno 1961. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1955.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 929 del 22 giugno 1961, ha adottato le seguenti decisioni:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. I. *Misura del contributo definitivo per l'anno* 1955. (Seguito al provvedimento n. 916 del 28 marzo 1961).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. 8° del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sulla energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1955.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle

aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1954 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1955.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Meridionale di Elettricità - Napoli:
300 - Impianto Mucone 2° salto (1955): L. 4,32581.

Ditta Lazzari Elio - Imola:
303 - Impianto Coniale (1955): L. 3,50.

II. *Rettifiche.*

A seguito di ulteriori elementi acquisiti, il Comitato interministeriali dei prezzi ha disposto le seguenti rettifiche:

Società Idroelettrica Piemonte - Torino:
48 - Centrale Chivasso 1ª, 2ª e 3ª sezione: l'aliquota di contributo disposta per il 1959 con il provvedimento n. 883 del 14 settembre 1960 in L. 1,56735 deve essere rettificata in L. 1,53509.

Azienda Generale dei Servizi Municipalizzati di Verona - Verona:
406 - Impianto Ala di Trento: l'aliquota di contributo disposta per il 1959 con il provvedimento n. 897 del 26 ottobre 1960 in L. 1,72318 deve essere rettificata in lire 2, 56415.

Azienda Comunale Elettricità ed Acque «ACEA» Roma:
452 - Impianto Sant'Angelo: aliquota di contributo disposta per il 1959 con il provvedimento n. 909 del 9 febbraio 1961 in L. 2,75535 deve essere rettificata in lire 3,17783.

(3806)

Provvedimento n. 930 del 22 giugno 1961. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1956.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 930 del 22 giugno 1961, ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1956. (Seguito al provvedimento n. 917 del 28 marzo 1961).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. 8° del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sulla energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1955 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Meridionale di Elettricità - Napoli:
300 - Impianto Mucone 2° salto (1955): L. 4,32581.

Ditta Lazzari Elio - Imola:
303 - Impianto Coniale (1955): L. 3,50.

Azienda Elettrica Fratelli Leone & Conte - Carloforte (Cagliari):
338 - Centrale Carloforte (1953/56): L. 0,50838.

(3807)

Provvedimento n. 931 del 22 giugno 1961. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1957.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 931 del 22 giugno 1961, ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1957. (Seguito al provvedimento n. 918 del 28 marzo 1961).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. 8° del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sulla energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1957 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1956 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1957.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Meridionale di Elettricità - Napoli:
300 - Impianto Mucone 2° salto (1955): L. 2,12626.

Ditta Lazzari Elio - Imola:
303 - Impianto Coniale (1955): L. 1,720.

Azienda Elettrica Fratelli Leone & Conte - Carloforte (Cagliari):
338 - Centrale Carloforte (1953/56): L. 0,42982.

Società Idroelettrica Sarca Molveno - Milano:
379 - Impianto Santa Massenza 2° (1957): L. 2,87690;
403 - Impianto Nembia (1957): L. 3.

(3808)

Provvedimento n. 932 del 22 giugno 1961. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1958.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 932 del 22 giugno 1961, ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1958. (Seguito al provvedimento n. 919 del 28 marzo 1961).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. 8° del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sulla energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1958 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1957 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1958.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società An. Cooperativa Idroelettrica Forni di Sopra Forni di Sopra (Udine):
12 - Impianto Dria (1950): L. 0,71607.

Società Meridionale di Elettricità - Napoli
300 - Impianto Mucone 2° salto (1955): L. 2,12626.

Ditta Lazzari Elio - Imola:
303 - Impianto Coniale (1955): L. 1,720.

Azienda Elettrica Fratelli Leone & Conte - Carloforte (Cagliari):
338 - Centrale Carloforte (1953/56): L. 0,48146.

Società Idroelettrica Sarca Molveno - Milano:
379 - Impianto Santa Massenza 2° (1957): L. 2,87690;
403 - Impianto Nembia (1957): L. 3.

Azienda Elettrica Municipale San Severino Marche - San Severino Marche (Macerata):
410 - Impianto Cannucciaro (1958): L. 0,74118.

Aziende Municipalizzate di Gorizia - Gorizia:
428 - Centrale IX Agosto (1952/57/58): L. 0,19114.

Società Imprese Elettriche Innocenzi - Foligno:
434 - Impianto Pale di Foligno (1958): L. 2,87719.

(3809)

Provvedimento n. 933 del 22 giugno 1961. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1959.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 933 del 22 giugno 1961, ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1959. (Seguito al provvedimento n. 920 del 28 marzo 1961).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. 8° del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1959 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1958 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953. a quella più vicina al 31 dicembre 1959.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società An. Cooperativa Idroelettrica Forni di Sopra - Forni di Sopra (Udine):
12 - Impianto Dria (1950): L. 0,80210.

Azienda Elettrica Municipale Osimo - Osimo (Ancona):
98 - Impianto Sambucheto (1952): L. 0,37835.

Società Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri « SIPPIC » - Capri:
161 - Centrale Capri (1949/50/52/53/57): L. 1,02274.

Azienda Elettrica Municipale ed Acquedotto di Brunico - Brunico:
187 - Impianto rio Molino GAIS (1951): L. 0,88913.

Cooperativa Elettrica di Villarfocchiardo - Villarfocchiardo (Torino):
210 - Impianto Villarfocchiardo (1953): L. 1,27660.

Società Elettrica Ponzese - Ponza (Latina):
277 - Centrale Ponza (1954): L. 0,88271.

Società Meridionale di Elettricità - Napoli:
300 - Impianto Mucone 2° salto (1955): L. 2,12623.

Ditta Lazzari Elio - Imola:
303 - Impianto Coniale (1955): L. 1,720;
481 - Centrale rimesse di Coniale (1959): L. 2,10.

Azienda Elettrica Fratelli Leone & Conte - Carloforte (Cagliari):
338 - Centrale Carloforte (1953/56): L. 0,58302.

Società p. az. Zuccherificio di Avezzano - Roma:
363/477 - Centrale Avezzano (1956/59): L. 1,13371.

Società Idroelettrica Sarca Molveno - Milano:
379 - Impianto Santa Massenza 2° (1957): L. 2,87690;
403 - Impianto Nembia (1957): L. 3.

Azienda Elettrica Municipale San Severino Marche - San Severino Marche (Macerata):
410 - Impianto Cannucciaro (1958): L. 0,74118.

Società Elettrica Fleres - Fleres-Brennero (Bolzano):
417 - Impianto rio Tovalino (1958): L. 0,50159.

Aziende Municipalizzate di Gorizia - Gorizia:
428 - Centrale IX Agosto (1952/57/58): L. zero.

Società Imprese Elettriche Innocenzi - Foligno:
434 - Impianto Pale di Foligno (1958): L. 2,87719.

Impresa Elettrica e Molino Riccillo Pietrantonio & C. - Sant'Elia a Pianisi (Campobasso):
450 - Centrale Sant'Elia (1957/58): L. 2,50.

Azienra Elettrica di Forio - Forio d'Ischia (Napoli):
472 - Centrale Forio (1958/59): L. 2,23684.

(3810)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Angelo Lattuada, nato a Caronno Pertusella (Varese) il 26 maggio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Milano il 1° aprile 1954.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(3772)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1960, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Maccari Mario e Massimo, contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 9 maggio 1956 sul « parco » di proprietà dei signori Maccari sito nel comune di Roma, via dei Gandolfi n. 4.

(3774)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1961, registro n. 5, foglio n. 301, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Valentino Matrisciano, direttore capo (coefficiente 500), del ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, avverso il decreto ministeriale 29 novembre 1958, recante il suo collocamento a riposo.

(3794)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di diciotto società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 maggio 1961 le sottoelencate società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1. Società cooperativa edilizia « Fra magistrati e funzionari del Tribunale e della pretura di Arezzo », con sede in Arezzo, costituita con atto in data 20 agosto 1948, per notaio dott. Bartolomei Ferdinando;

2. Società cooperativa edilizia « Fra mutilati ed invalidi del lavoro », con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo), costituita con atto in data 8 agosto 1952, per notaio dott. Giuseppe Cantucci;

3. Società cooperativa « Casa del Popolo », con sede in Capezzine di Cortona (Arezzo), costituita con atto in data 13 agosto 1955, per notaio dott. Collica;

4. Società cooperativa edilizia « La Monferrina », con sede in Nizza Monferrato (Asti), costituita con atto in data 11 aprile 1954, per notaio dott. Corrado Giazzi;

5. Società cooperativa edilizia « Vitrurio Pollione », con sede in Formia (Latina), costituita con atto in data aprile 1954;

6. Società cooperativa edilizia « Vittoria », con sede in Marano (Napoli), costituita con atto in data 23 ottobre 1954, per notaio dott. Vincenzo Ippolito;

7. Società cooperativa di consumo « Lloydiano », con sede in Napoli, costituita con atto in data 18 gennaio 1947, per notaio dott. Gennaro Pacifico;

8. Società cooperativa edilizia « Speranza », con sede in Napoli, costituita con atto in data 16 dicembre 1956, per notaio dott. Nicola Angrisano;

9. Società cooperativa edilizia « Case Postelegrafonici », con sede in Parma, costituita con atto in data 16 dicembre 1949, per notaio dott. Alessandro Braibanti;

10. Società cooperativa edilizia « Fra impiegati di ruolo dello Stato - A.M.O.R.I.T. », con sede in Pesaro, costituita con atto in in data 1° aprile 1957, per notaio dott. Platamone Giovanni;

11. Società cooperativa edilizia « Dipendenti della questura di Pesaro », costituita con atto in data 14 ottobre 1952, per notaio dott. Enrico Zaccarelli;

12. Società cooperativa di produzione e lavoro « Reduci ed affini », con sede in Borgo Mercato di Gradara (Pesaro), costituita con atto in data 9 maggio 1946, per notaio dott. Adolfo Baldassarri;

13. Società cooperativa di produzione e lavoro « Associazione Cooperativistica Commerciale Alimentare - Pesaro A. C.C.A.P. », con sede in Pesaro, costituita con atto in data 28 dicembre 1944, per notaio dott. Giuseppe Fabbri;

14. Società cooperativa di « Consumo di S. Veneranda », con sede in S. Veneranda (Pesaro), costituita con atto in data 26 febbraio 1945, per notaio dott. Giuseppe Fabbri;

15. Società cooperativa « Agricola di produzione e lavoro di S. Andrea di Cervia », con sede in S. Andrea di Cervia (Ravenna), costituita con atto in data 17 luglio 1953, per notaio dott. Paolo De Lorenzi.

16. Società cooperativa « Agricola coloni, piccoli proprietari e piccoli affittuari di Montaletto », con sede in Montaletto di Cervia (Ravenna), costituita con atto in data 19 febbraio 1950, per notaio dott. Eugenio Bettucci;

17. Società cooperativa « A.C.I.C. - Alleanza Cooperativa Italiana Consumo », con sede in Roma, costituita con atto in data 2 aprile 1957, per notaio dott. Pietro Polidori;

18. Società cooperativa edilizia « Il Grifone », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 novembre 1951, per notaio dott. Mancini.

(3604)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Corso dei cambi del 27 giugno 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,62	620,60	620,65	620,61	620,67	620,62	620,20	620,60	620,63	—
$ Can. .	600,35	601,50	300 —	601,375	599 —	600,40	600,25	600,20	600,30	—
Fr. Sv. .	143,81	143,81	143,83	143,81	143,85	143,80	143,80	143,80	143,81	—
Kr. D. .	89,56	89,56	89,58	89,63	89,65	89,50	89,60	89,55	89,56	—
Kr. N. .	86,57	86,55	86,58	86,62	86,50	86,55	86,59	86,55	86,57	—
Kr. Sv. .	120,28	120,26	120,28	120,28	120,30	120,26	120,27	120,25	120,28	—
Fol.	172,74	172,75	172,75	172,71	172,77	172,74	172,68	172,75	172,74	—
Fr. B. .	12,44	12,435	12,42	12,44	12,42	12,45	12,43	12,44	12,44	—
Fr. Fr. (N.F.) .	126,66	126,61	126,66	126,66	126,70	126,67	126,66	126,65	126,66	—
Lst.	1730,75	1732,25	1732 —	1731,80	1732,15	1730,75	1732,05	1730,65	1730,75	—
Dm. occ. .	156,05	155,99	156,03	156,0350	155,95	156,06	156,02	156 —	156,04	—
Scell. Austr. .	23,89	23,89	23,89	23,90	23,88	23,89	23,89	23,87	23,89	—
Escudo Port.	21,65	21,60	21,64	21,62	21,60	21,59	21,56	21,62	21,62	—

Media dei titoli del 27 giugno 1961

Rendita 3,50 % 1906	93,85
Id. 3,50 % 1902	94,45
Id. 5 % 1935	108,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	101,25
Id. 5 % 1936	100,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	101,15

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,5
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 giugno 1961

1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	600,812
1 Franco svizzero	143,807
1 Corona danese	89,615
1 Corona norvegese	86,605
1 Corona svedese	120,275
1 Fiorino olandese	172,695

1 Franco belga	12,431
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1731,925
1 Marco germanico	156,027
1 Scellino austriaco	23,901
1 Escudo Port.	21,595

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1961

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1961 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO 1960 AL 31 MAGGIO 1961			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1960		6.872		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	3.075.804		2.522.596	
effettive — residui	328.512		696.272	
Totale		3.404.316		3.218.868
per movimento di capitali — competenza	197.997		275.474	
per movimento di capitali — residui	16.253		18.740	
Totale		214.250		294.214
Gestione di Tesoreria				
In conti debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	3.303.581		3.156.820	
Conti correnti	11.007.726		11.028.797	
Incassi da regolare	1.746.245		1.704.249	
Altre gestioni	4.744.631		4.501.522	
Totale		20.802.183		20.391.388
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.944		1.914	
Pagamenti da regolare	185.325		219.528	
Altri crediti	9.445.582		9.930.285	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	769		701	
Totale		9.633.620		10.152.428
Totale generale incassi e pagamenti		34.061.241		34.056.898
Fondo di cassa al 31 maggio 1961		—		4.343
Totale a pareggio		34.061.241		34.061.241

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 MAGGIO 1961 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		4.343	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	252		
Pagamenti da regolare	188.664		
Altri crediti	1.217.505		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	62		
Totale crediti		1.406.483	
In complesso			1.410.826
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.620.496		
Conti correnti	522.395		
Incassi da regolare	98.556		
Altre gestioni	438.828		
Totale debiti			4.680.275
Situazione del Tesoro (passività)			3.269.449
Circolazione di Stato (metallica) al 31 maggio 1961 L. 89.095 milioni			

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(3812)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1961

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	10.961.521.045 —
Portafoglio su piazze italiane	»	419.916.209.324 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	180.324.063 —
Anticipazioni	»	106.052.007.544 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	62.568.295.322 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.203.081.958.753 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	79.494.107.380 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	126.436.726.953 —
Partite varie	»	2.437.588.502 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»	64.151.106.022 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	485.000.000.000 —
Spese	»	10.344.807.375 —
	L.	3.570.627.742.374 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	3.896.651.441.346 —
	L.	7.467.279.183.720 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	21.170.939 —
TOTALE GENERALE	L.	7.467.300.354.659 —

PASSIVO

Circolazione			L.	2.257.961.924.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	14.869.124.398 —
Depositi in conto corrente liberi			»	80.722.333.814 —
Conti correnti vincolati			»	717.587.366.147 —
Creditori diversi			»	172.650.469.878 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria			»	289.421.349.310 —
Servizi diversi per conto dello Stato			»	21.233.012.040 —
Rendite del corrente esercizio			»	10.524.557.767 —
			L.	3.564.970.137.854 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	3.342.120.531 —		
Fondo di riserva straordinario	»	2.015.483.989 —		5.657.604.520 —
			L.	3.570.627.742.374 —
Depositanti			»	3.896.651.441.346 —
			L.	7.467.279.183.720 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	21.170.939 —
TOTALE GENERALE			L.	7.467.300.354.659 —

(3811)

Il Governatore: CARLI

p *Il Ragioniere Generale*: FALSINI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 maggio 1961) il Bollettino n. 22 della provincia di Udine, contente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto aziendale 12 novembre 1959 per i dipendenti della Società elettrica carnica di Tolmezzo (Udine).

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 maggio 1961) il Bollettino n. 23 della provincia di Udine, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 2 gennaio 1960, integrativo del Contratto collettivo di lavoro 20 gennaio 1959 per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione della provincia di Udine.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (3 giugno 1961) il Bollettino n. 24 della provincia di Udine, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 27 luglio 1960 relativo al contratto di mezzadria della provincia di Udine.

2. — Contratto collettivo di lavoro 2 agosto 1960 per i salariati fissi della provincia di Udine.

Il Ministro: SULLO

(3751)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (9 giugno 1961) il Bollettino n. 19 della provincia di Bari, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 1° ottobre 1959 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 12 agosto 1959 per i dipendenti dei cinema e cinema-teatri della provincia di Bari.

2. — Accordo 9 giugno 1950 per la fissazione della festività infrasettimanale aggiuntiva per i lavoratori dipendenti da cinema e cinema-teatri della provincia di Bari.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (9 giugno 1961) il Bollettino n. 20 della provincia di Bari, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 7 luglio 1959 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957 per i dirigenti di Aziende commerciali della provincia di Bari.

2. — Contratto di lavoro 30 luglio 1960 per gli operai addetti ai frantoi oleari della provincia di Bari.

Il Ministro: SULLO

(3752)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (8 giugno 1961) il Bollettino n. 37 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo economico normativo 18 gennaio 1960 per i dipendenti delle sale cinematografiche della provincia di Modena.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (8 giugno 1961) il Bollettino n. 38 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 29 gennaio 1960 per i dipendenti da Aziende lattiero-casearie della provincia di Modena.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (8 giugno 1961) il Bollettino n. 39 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 18 luglio 1960 per la provincia di Modena integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai edili 27 luglio 1959.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (8 giugno 1961) il Bollettino n. 40 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 1° agosto 1960 integrativo al contratto nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali del legno e del sughero della provincia di Modena.

Il Ministro: SULLO

(3753)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (29 maggio 1961) il Bollettino n. 9 della provincia di Mantova, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 30 maggio 1955 integrativo del contratto nazionale normativo di lavoro per il personale laureato e diplomato delle farmacie applicato alla provincia di Mantova.

2. — Accordo 12 febbraio 1960 per direttore-direttrice e collaboratore-collaboratrice delle farmacie della provincia di Mantova.

Il Ministro: SULLO

(3756)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi a tremiladuecentonovantadue posti di ufficiale telefonico ed a seicentosettantre posti di operatore tecnico presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avverte che nel 1° supplemento al n. 10 del Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — parte seconda — del 1° aprile 1961, sono stati pubblicati i decreti ministeriali relativi alla approvazione delle graduatorie ed ai successivi provvedimenti adottati, sino alla nomina in ruolo, nei confronti dei vincitori dei sottoindicati concorsi banditi con decreto ministeriale 24 maggio 1958:

concorso per titoli a tremiladuecentonovantadue posti di ufficiale telefonico di 3ª classe ed equiparato della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

concorso per titoli a seicentosettantatre posti di operatore tecnico di 3ª classe della carriera esecutiva del personale specializzato delle Stazioni amplificatrici, ponti radio ed officine telefoniche dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(3749)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nuova costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a centotredici posti di ingegnere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1960, n. 32199, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1960, registro n. 56, foglio n. 344, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per esami a centotredici posti di ingegnere in prova del Genio civile;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1961, n. 3700, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1961, registro n. 15, foglio n. 254, con cui è stata costituita la Commissione esaminatrice del su citato concorso;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1961, n. 10634, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1961, registro n. 27, foglio n. 16, con cui si provvede alla sostituzione dei professori Someda Giovanni e Necco Giovanni rispettivamente con i proff. Cestelli Guidi Carlo e Rossi Mario;

Considerato che il prof. Rossi, ha rinunciato all'incarico per motivi di salute e che pertanto deve essere sostituito nell'incarico di membro della Commissione predetta, con il prof. Giuseppe Saito;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a centotredici posti di ingegnere in prova del Genio civile indetto con decreto ministeriale 17 ottobre 1960 citato nelle premesse, già costituita con il cennato decreto ministeriale n. 3700 del 21 febbraio 1961, risulta ora così costituita:

Presidente:

Sarao dott. Edmondo, consigliere di Stato.

Membri:

Leschiutta dott. ing. Gian Ernesto, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sapienza dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del Genio civile:

Cestelli Guidi prof. Carlo, ordinario di « Tecnica delle costruzioni », nell'Università di Roma;

Carlevaro prof. Enzo, ordinario di « Fisica tecnica », nell'Università di Roma;

Membri con voto consultivo:

Baldi prof. Sergio, ordinario di lingua inglese nell'Università di Firenze;

Saito prof. Giuseppe, incaricato di lingua e letteratura tedesca; Facoltà di magistero di Roma.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Antonio Soreca, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale.

Roma, addì 20 maggio 1961

p. *Il Ministro*: SPASARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1961
Registro n. 28, *foglio n.* 65

(3777)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte, presso il Compartimento di Venezia, del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione, citato nelle premesse, relativamente ai posti assegnati al Compartimento di Venezia, avranno luogo alle ore 8 dei giorni 30 e 31 luglio 1961 presso la scuola elementare « C. Battisti » situata in Venezia-Mestre, via Dante.

Roma, addì 24 giugno 1961

Il direttore generale: RISSONE

(3802)

Diario delle prove scritte, presso il Compartimento di Venezia, del concorso a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecento posti di condutttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a cinquecento posti di conduttore in prova, citato nelle premesse, relativamente ai posti assegnati al Compartimento di Venezia, avranno luogo alle ore 8 dei giorni 23 e 24 luglio 1961 presso la scuola elementare « C. Battisti » situata in Venezia-Mestre, via Dante.

Roma, addì 24 giugno 1961

Il direttore generale: RISSONE

(3803)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a centotre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1961 del Ministero delle finanze ha pubblicato in data 20 giugno 1961 il decreto ministeriale 2 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1961, registro n. 21 Finanze, foglio n. 231, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a centotre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1960.

(3775)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1961 del Ministero delle finanze ha pubblicato in data 20 giugno 1961 il decreto ministeriale 19 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1961, registro n. 20 Finanze, foglio n. 263, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreti ministeriali 8 marzo e 9 luglio 1960

(3776)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale di Pescara n. 6097 del 20 maggio 1960, col quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1959;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni del Prefetto di Pescara, del Consiglio dell'Ordine provinciale dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è composta come segue:

Presidente:
Ranieri dott. Gerardo, vice prefetto.

Componenti:
Franco dott. Pasquale, medico provinciale;
Paolini prof. dott. Renato, docente in patologia medica;
De Vincentiis prof. dott. Andrea, docente in patologia chirurgica;
Grossi dott. Mario, medico condotto.

Segretario:
Eliantonio dott. Mario, funzionario di prefettura.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Pescara ed in quello della Prefettura di Pescara

Pescara, addì 19 giugno 1961

Il medico provinciale: FRANCO

(3778)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957;

Visto che la condotta medica di Cuccaro Vetere è rimasta vacante a seguito delle rinunzie dei singoli candidati risultati vincitori della stessa;

Considerato che detta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Tovoli Ezio viene assegnato alla condotta medica di Cuccaro Vetere.

Salerno, addì 19 giugno 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957;

Visto che la prima condotta medica di Castellabate, capoluogo, è rimasta vacante a seguito delle rinunzie dei singoli candidati risultati vincitori della stessa;

Considerato che detta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bonafede Eugenio viene assegnato alla prima condotta medica di Castellabate (capoluogo) in sostituzione del dott. D'Amato Luigi, designato con decreto 79091 del 5 aprile 1961 che viene pertanto revocato.

Salerno, addì 19 giugno 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

(3761)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.